

## STATUTO COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 56 di data 2 dicembre 2009, successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 25 del 9 luglio 2014, n. 18 del 24 giugno 2015, n. 10 del 25 febbraio 2016.

### INDICE

#### Premessa storica

#### Capo I

Configurazione giuridica Art. 1 - 2

#### Capo II

Principi generali Art. 3 - 13

#### Capo III

Istituti di partecipazione e decentramento Art. 14 - 31

#### Capo IV

Organi elettivi e loro attribuzioni Art. 32 - 35

#### Capo V

L'attività amministrativa Art. 36 - 40

#### Capo VI

Servizi pubblici Art. 41 - 43

#### Capo VII

Gestione finanziaria Art. 44 - 46

#### Capo VIII

Gestione del patrimonio Art. 47

#### Capo IX

Norme finali Art. 48 - 51

### PREMESSA STORICA

Le antiche comunità del Trentino gestivano il proprio territorio e regolavano la propria vita sociale, economica e politica attraverso precise norme statutarie.

Benchè le testimonianze a riguardo siano molto diverse da un comune all'altro, è probabile che le prime regole di statuto o carte di regola comunitarie risalgano al XIII secolo.

Queste norme primitive, spesso tramandate oralmente, traevano origine dalla consuetudine, consolidata attraverso una lunga convivenza tra le famiglie componenti la comunità, un prolungato sfruttamento del territorio ed una fruizione dei beni comunitari.

In seguito esse vennero fissate in veri e propri ordinamenti o statuti, dapprima composti di pochi capitoli, poi, con il passare dei secoli, sempre più complessi ed articolati al fine di dettare regole e comportamenti per una vita sociale, economica e politica in continua trasformazione.

Per quanto riguarda il Comune di Villa Lagarina, una prima forma di autoregolazione è testimoniata verso la fine del XII secolo, quando i paesi formanti la comunità di Làgaro, che si estendeva da Isera a Cimone e faceva capo alla pieve di Villa nei pressi della quale venivano convocate le pubbliche assemblee, elessero 4 loro consoli "ad rationem faciendam" sul territorio di questa comunità.

In seguito all'interno del "plebato di Làgaro" andarono delineandosi e specificandosi sempre più le singole comunità, ciascuna con il proprio territorio ben definito e con una carta di regola.

In riferimento alle comunità formanti gli attuali paesi di Villa Lagarina e premesso che quelli che seguono sono solo gli esemplari giunti fino a noi, non certo gli unici o i più antichi, gli statuti comunali noti fino ad oggi sono i seguenti:

- carta di regola di Villa Lagarina: riforma settecentesca articolata in 107 capitoli ed approvata in data 24 settembre 1786;
- carta di regola di Pedersano: datata 22 agosto 1655;
- carta di regola di Piazza datata 1 gennaio 1653 e riforma settecentesca in 45 capitoli approvata in data 24 settembre 1786.

Anche la comunità di Castellano era sicuramente dotata di proprio statuto del quale però fino ad oggi non si è trovata testimonianza.

A queste forme di autogoverno si ispira il presente statuto, che, viste le radicali trasformazioni sociali ed i grandi rivolgimenti politici verificatisi negli ultimi decenni, può essere idealmente interpretato come una "riforma del duemila" della carta di regola del Comune di Villa Lagarina. Esso viene a costituire in definitiva uno strumento di raccordo tra un passato ricco di storia e cultura ed un futuro verso il quale si guarda con fiducioso ottimismo.

## CAPO I CONFIGURAZIONE GIURIDICA

### Art. 1 - Autonomia statutaria

1. Il Comune di Villa Lagarina è ente locale autonomo.
2. Rappresenta la comunità, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo, ne favorisce il progresso civile, sociale, politico, culturale ed economico.
3. Ha autonomia statutaria, regolamentare, normativa, organizzativa ed amministrativa.
4. Ha autonomia impositiva e finanziaria, secondo le previsioni dello statuto e dei regolamenti e nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
5. La comunità locale realizza il proprio indirizzo politico ed amministrativo attraverso l'esercizio dei poteri previsti e disciplinati dallo statuto.

### Art. 2 - Caratteri generali

1. Identità storica
  - o Brevi cenni sono riportati nella premessa storica.
2. Configurazione geografica
  - o Il territorio del Comune di Villa Lagarina ha un'estensione di Kmq ventiquattro ed è costituito dalle antiche comunità di Villa Lagarina, Piazza, Pedersano e Castellano.
  - o Il Comune di Villa Lagarina confina con i seguenti Comuni: Pomarolo, Cimone, Trento, Cavedine, Drena, Arco, Ronzo Chienis, Isera, Nogaredo, Rovereto e Volano.
  - o Al Comune di Villa Lagarina, con decreto n° 63/A dell'11 marzo '92, è stato conferito, dal Presidente della Giunta Regionale, il titolo di "Borgata".
3. Caratteristiche peculiari: stemma, gonfalone, logo.
  1. Il Comune, con delibera della Giunta Provinciale di Trento del 17 aprile 1987 n° 3444, si è dotato di un proprio stemma avente le seguenti caratteristiche:
    - Blasonatura: "Troncato ondato d'azzurro e d'argento nella parte superiore come sfondo ad una villa d'oro dalle caratteristiche lagarine, fondata su una planura erbosa di verde" la villa dello stemma è un simbolo per accennare al nome del Comune, posto in riva all'Adige;
    - Ornamenti: "Una corona murata, simbolo dell'unità comunitaria, timbra lo stemma; a destra una fronda d'alloro fogliata al naturale fruttifera di rosso, a sinistra una fronda di quercia fogliata e ghiandifera al naturale, legate da un nastro d'argento e di rosso". Lo stemma costituisce il logo del Comune.
  2. L'uso e la riproduzione dello Stemma sono consentiti esclusivamente solo previa autorizzazione del Comune.
  3. Con delibera della Giunta Provinciale di Trento del 10 novembre '89, n°13638, il Comune si è dotato di un proprio gonfalone a forma di un drappo rettangolare azzurro chiaro, del rapporto di 5/9, appeso a un bilico bordato e frangiato d'argento caricato, al centro, dello stemma comunale munito dei suoi ornamenti, accostato in capo dalla dicitura "Comune" ed in punta "di Villa Lagarina", disposta su due righe. Il bilico sarà unito all'asta, foderata di velluto azzurro, contornata da una serie di bullette d'argento disposte a spirale, mediante un cordone, a nappe, d'argento.

[\(Torna all'indice\)](#)

## CAPO II PRINCIPI GENERALI

### Art. 3 - Valori ispiratori dell'azione comunale

1. Il Comune di Villa Lagarina favorisce l'affermazione di una cultura della Pace e del dialogo, del rispetto dei diritti umani, assumendo tutte le iniziative che ne favoriscono la diffusione ed un maggiore radicamento nella società; sostiene inoltre le iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione, di informazione, che tendano a fare del Comune terra di Pace.
2. Il Comune contribuisce a creare una cultura europeistica, con l'obiettivo di costruire un'Europa democratica.
3. Il Comune ispira la propria azione, nel rispetto dei principi fondamentali della Costituzione, alla realizzazione e al riconoscimento dei diritti inviolabili della persona, sanciti dalla Dichiarazione dei diritti dell'uomo; dei diritti dei bambini, sanciti dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia. Riconosce, inoltre, la famiglia, quale società naturale fondata sul matrimonio e qualsiasi nucleo costituito liberamente sulla base di legami affettivi e di reciproca solidarietà, finalizzato alla stabile convivenza.
4. Il cittadino riconosce nel Comune il punto di riferimento e la sede istituzionale per la realizzazione degli interessi sociali, economici e culturali della comunità locale. Il Comune, con i suoi organi rappresentativi e le sue articolazioni, con il suo Statuto ed i suoi regolamenti, costituisce la concretizzazione del principio di democrazia rappresentativa, principio sul quale si fonda il governo della cosa pubblica.
5. Il Comune assicura la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa, nonché un'organizzazione della struttura diretta a realizzare, secondo i criteri di efficacia ed economicità, l'efficienza degli uffici e dei servizi.

### Art. 4 - Valori fondamentali

Il Comune attua il principio della solidarietà dei cittadini promuovendo:

1. la convivenza sociale e civile di ogni individuo secondo regole democratiche;
2. la valorizzazione ed il riconoscimento del ruolo insostituibile degli anziani, come risorsa della comunità, sostenendo il diritto della popolazione anziana a idonee residenze, assistenza domiciliare, luoghi di incontro ed aggregazione, servizi sociali;
3. il riconoscimento della legittima aspirazione e del diritto dei cittadini in situazioni di disagio a vedere rimossi gli ostacoli di ogni ordine che impediscano il loro inserimento sociale e l'attuazione di un efficiente sistema di assistenza sociale;
4. la funzione sociale del lavoro e dell'iniziativa economica, pubblica e privata, attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione sociale;
5. la valorizzazione e lo sviluppo del volontariato quale strumento di solidarietà sociale, di formazione culturale e di promozione di una diffusa coscienza della partecipazione;
6. il diritto alla casa, incentivando piani di recupero e di sviluppo dell'edilizia pubblica popolare.

### Art. 5 - Pari opportunità

Il Comune garantisce, nell'ambito delle sue possibilità, le pari opportunità tra donna e uomo, a livello politico ed amministrativo, per offrire ad entrambi le stesse possibilità di sviluppo e di crescita. A tal fine sono adottate le seguenti misure:

- Deve essere assicurata la partecipazione di ambo i generi, in seno alla Giunta comunale ed alle Commissioni consiliari.
- Devono essere rappresentati entrambi i generi, con l'obiettivo di raggiungere una composizione paritetica, negli altri Organi collegiali del Comune nonché negli Enti, Istituzioni ed Aziende dipendenti dal Comune.
- Può essere istituito, dal Consiglio comunale, per la durata del proprio periodo amministrativo, un comitato per le pari opportunità, con funzione consultiva che elabora, secondo la normativa vigente, proposte ed iniziative da sottoporre all'Amministrazione comunale. L'obiettivo del comitato è quello di promuovere, in modo mirato, la presenza di genere e raggiungere così l'equiparazione tra i due generi, a livello politico ed amministrativo.
- Vengono incentivate strutture ed iniziative che facilitino la compatibilità tra famiglia ed attività professionale, lavorativa ed istituzionale.

- Viene conferita visibilità anche ad importanti personaggi femminili, nella denominazione di strade nuove o di altre località.

#### Art. 6 - Rispetto dell'individuo

Il Comune, ponendosi come obiettivo primario la solidarietà e la pari dignità fra le persone, senza discriminazioni:

- promuove, nel proprio territorio, il rispetto fra le persone, delle culture, delle etnie, delle idee, delle ideologie, considerando le diversità e le differenze una risorsa e garantisce ogni iniziativa affinché l'accoglienza dell'individuo non venga ostacolata o impedita;
- condivide, in osservanza ai principi della cooperazione tra i popoli, la causa europea, sostenendo e promuovendo forme di avvicinamento culturale, sociale ed economico con altre comunità italiane e straniere, al fine di rinsaldare vincoli di solidarietà ed amicizia tra i popoli, anche attraverso rapporti di gemellaggio con altri comuni.

#### Art. 7 - Famiglia e diritti dei bambini

Il Comune:

1. assume, come risorse fondamentali, i valori sociali, etici e morali della persona umana e della famiglia;
2. riconosce l'importanza dell'impegno educativo dei genitori, educatori, animatori, al fine di contribuire alla crescita civile e culturale dei ragazzi;
3. garantisce i diritti dei bambini e delle bambine, sanciti dalla Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia, e si impegna per lo sviluppo della loro personalità, mettendo in atto concrete e qualificate iniziative, cooperando con le organizzazioni nazionali ed internazionali, che si adoperano per il rispetto e lo sviluppo dell'intera comunità.

#### Art. 8 - Diritto allo studio

Il Comune, nel sostenere l'effettività al diritto allo studio ed alla cultura:

1. attua tutte le azioni possibili per far sì che il diritto allo studio ed alla conoscenza possa affermarsi, rimuovendo gli ostacoli che impediscono il raggiungimento di questo obiettivo;
2. sostiene le attività e le iniziative di qualificazione della scuola, svolgendo le funzioni amministrative destinate a facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico.

#### Art. 9 - Tutela e promozione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico

Il Comune, considerando la valenza del patrimonio culturale nel suo insieme:

1. opera per la tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio monumentale, artistico, archivistico, documentale e librario, e per garantire alla cittadinanza il diritto alla fruizione ed alla consultazione di tale patrimonio. Si impegna, inoltre, a tutelare il patrimonio paesaggistico, anche nel suo valore estetico;
2. stimola la ricerca, la valorizzazione e la conservazione dei reperti, delle testimonianze, dei documenti storici, culturali e sociali del Comune, promuovendo la ricerca storica delle radici della cultura e delle tradizioni della comunità, e favorisce le iniziative che fanno riferimento alla tradizione storica locale;
3. sostiene le nuove forme di espressione culturale del mondo giovanile, delle Associazioni e degli Istituti Culturali del territorio, impegnandosi a promuovere iniziative varie, quali mostre, concorsi e manifestazioni musicali.

#### Art. 10 - Promozione ed educazione alla salute ed allo sport

Il Comune, nell'ambito delle proprie attribuzioni, concorrendo a rendere effettivo il diritto alla salute:

1. si impegna, in collaborazione con la struttura sanitaria, a prevenire il rischio sanitario anche attraverso una corretta informazione, indirizzata ad un sano ed equilibrato sviluppo della persona;
2. opera per rispondere più efficacemente alle esigenze di prevenzione, di recupero e di riabilitazione sanitaria e sociale degli anziani, dei minori, degli inabili ed invalidi, attraverso un' integrazione sempre maggiore fra i servizi sociali e sanitari;
3. promuove le iniziative più opportune per affrontare con incisività il grave problema delle dipendenze;
4. si adopera per assicurare alla popolazione anziana idonee residenze, assistenza domiciliare, luoghi di incontro ed aggregazione e servizi sociali;
5. riconosce l'efficace azione educativa, formativa, di crescita sociale e di tutela della salute, svolta dallo sport, e ne favorisce la diffusione e la pratica;
6. si attiva per garantire l'educazione motoria ai giovani e favorisce la pratica sportiva in ogni fascia d'età, promuovendo il coinvolgimento delle associazioni e società sportive.

#### **Art. 11 - Sviluppo attività turistica**

Il Comune, promuovendo il turismo sul proprio territorio:

1. favorisce lo sviluppo del turismo, predisponendo tutte le iniziative idonee per l'accogliimento, l'informazione ed il coordinamento dei relativi servizi, incoraggiando il turismo sociale, giovanile e culturale;
2. incentiva la valorizzazione della produzione artigianale e la promozione dei prodotti agricoli, con particolare attenzione alle colture biologiche.

#### **Art. 12 - Difesa della natura**

Il Comune, nell'assicurare l'equilibrato sviluppo degli insediamenti umani, sociali e produttivi, informa la propria azione al corretto uso del territorio, come bene insostituibile e prezioso, e ai principi di sostenibilità, compatibilità, rispetto. Promuove inoltre:

1. la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali ed ambientali del proprio territorio, in relazione al particolare valore paesaggistico sia della zona di pianura che della fascia collinare e della zona di montagna;
2. il riconoscimento e l'affermazione del principio che l'acqua è un bene ed un diritto di tutta l'umanità il cui accesso va garantito a tutti gli esseri viventi;
3. l'incremento e la diffusione di produzioni alimentari biologiche e il sostegno di un modello di agricoltura fondata sul massimo rispetto dell'ambiente e sulla valorizzazione delle produzioni locali pregiate e tradizionali;
4. la diffusione, nella cittadinanza, del concetto di centralità ambientale, che deve trasformarsi in un problema di responsabilità collettiva.

#### **Art. 13 - Sviluppo territoriale ed urbanistico**

Il Comune, nel riconoscere valore primario al proprio territorio:

1. valorizza l'istituzione degli Usi Civici, quale antico strumento di autogoverno del territorio;
2. promuove l'equilibrato sviluppo urbanistico, la creazione di infrastrutture e di servizi sociali adeguati allo sviluppo della Comunità;
3. sostiene interventi di riqualificazione dell'estetica di tutti gli abitati nell'ambito comunale, promuovendo idonei interventi diretti al recupero, alla ristrutturazione ed all'utilizzo del patrimonio architettonico e valorizzando tutti i caratteri ambientali ed urbanistici che consentono di decifrare l'identità originaria e la storia dei luoghi comunali.

[\(Torna all'indice\)](#)

### **CAPO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO**

#### **Art. 14 - Partecipazione dei cittadini e decentramento amministrativo**

## 1. La partecipazione

Il Comune favorisce la partecipazione democratica di tutti i cittadini alle attività di promozione dello sviluppo civile, sociale ed economico della comunità, all'esercizio delle relative funzioni ed alla formazione ed attuazione dei propri programmi, in quanto essa:

- o realizza la più elevata democratizzazione del rapporto fra gli organi elettivi ed i cittadini;
  - o assicura ai cittadini, attraverso le forme previste dai successivi articoli e dal regolamento di attuazione, le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi;
  - o contribuisce, con le proposte avanzate, alla fase di impostazione delle decisioni che gli organi dovranno assumere, su temi di interesse generale relativi alla programmazione dell'attività amministrativa o su temi specifici aventi interesse rilevante per la Comunità;
  - o incentiva, in ogni frazione, l'istituzione di un centro civico, luogo per l'accesso all'informazione e per la partecipazione dei cittadini alla vita politica, sociale e culturale della frazione stessa;
  - o regola, per quanto concerne i criteri di individuazione dei titolari del diritto di partecipazione, gli strumenti funzionali alla sua attuazione da parte dei cittadini.
- ## 2. Criteri di individuazione dei titolari del diritto di partecipazione

Il diritto di partecipazione si applica, oltre che ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune:

1. ai cittadini residenti, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
  2. ai cittadini non residenti ma che nel Comune esercitino la propria attività di lavoro o di studio;
  3. ai cittadini dell'Unione Europea e agli stranieri domiciliati nel comune di Villa Lagarina
- ## 3. La partecipazione dei cittadini si esprime attraverso l'attività di:
- o partecipazione delle Consulte;
  - o partecipazione delle libere forme associative;
  - o partecipazione dei singoli cittadini.

## Art.15 - Consulte di partecipazione Frazionali nell'ambito del decentramento

Il Comune di Villa Lagarina istituisce le Consulte Frazionali nell'ambito della politica di partecipazione. Per quanto concerne il decentramento:

- le Consulte Frazionali di partecipazione hanno la funzione essenziale di favorire una maggiore coesione tra le frazioni e il Comune e di essere un attento osservatorio sui bisogni emergenti delle varie realtà, in relazione a specifici problemi o situazioni locali;
- le Consulte operano in totale autonomia, promuovendo incontri, assemblee, dibattiti ed ogni altra iniziativa ritenuta utile;
- le Consulte hanno funzioni consultive e propositive, non vincolanti per l'Amministrazione comunale, relativamente alla programmazione economica, urbanistica, sociale e culturale;
- nell'ambito delle Consulte potranno essere rappresentati, in qualità di organismi di partecipazione, libere associazioni iscritte all'albo, organizzazioni di volontariato, categorie professionali, enti, istituzioni che svolgono la loro attività nei settori educativo-culturale, sportivo-ricreativo, economico e socio-assistenziale, nonché liberi cittadini;
- le Consulte vengono nominate dal Consiglio comunale acquisite le designazioni dei soggetti sopraccitati.
- il Comune e le Consulte si impegnano alla reciproca informazione sulle rispettive attività svolte e ad elaborare le forme attraverso le quali possono gestirsi concretamente progetti di intervento in collaborazione diretta tra Amministrazione comunale ed Associazioni;
- il Comune mette a disposizione delle Consulte una sede decentrata.

Le forme e le modalità di funzionamento delle Consulte saranno disciplinate da apposito regolamento.

## Art. 16 - Partecipazione delle libere forme associative

Il Comune, nel valorizzare le libere Associazioni, le organizzazioni di volontariato e le organizzazioni del mondo del lavoro come patrimonio di competenze e conoscenze che contribuiscono alla crescita della società civile;

- sostiene le attività ed i programmi delle libere forme associative, anche mediante la stipulazione di convenzioni per la loro attuazione, mettendo a disposizione mezzi e strutture occorrenti per il perseguimento delle proprie finalità;
- prevede la presenza di rappresentanti delle libere forme associative negli organismi di partecipazione istituiti dal Comune;
- si avvale di associazioni o di comitati, appositamente costituiti, per l'organizzazione di manifestazioni, assegnando agli stessi i fondi necessari, che dovranno esser rendicontati;
- provvede all'istituzione di apposito albo delle associazioni;
- promuove, almeno una volta all'anno, un incontro con le associazioni per la verifica e valutazione dell'operato e della realizzazione degli obiettivi statutari delle associazioni stesse.

#### **Art.17 - Partecipazione dei singoli cittadini**

Il singolo cittadino può partecipare alla vita del comune anche mediante istanze, petizioni e proposte adeguatamente motivate, riguardanti materie di interesse generale o problemi di particolare rilevanza:

1. Istanze per l'inizio di un procedimento amministrativo concernente interessi collettivi.
2. Petizioni intese come manifestazione di opinione, invito, voto o denuncia diretta ad esporre comuni necessità per la migliore tutela di interessi collettivi.
3. Proposte finalizzate alla migliore tutela di interessi collettivi.

L'istanza è una formale richiesta scritta da parte di singoli cittadini, associazioni od organismi di partecipazione, rivolta al Sindaco per chiedere ragioni sui singoli aspetti dell'attività amministrativa. Possono essere oggetto di istanza solo effettivi interessi collettivi in materie di competenza comunale.

Le istanze consistono nel richiedere, al competente organo amministrativo comunale, informazioni o l'assunzione di un determinato atto o comportamento rivolto a soddisfare un interesse privato o diffuso. L'organo investito dall'istanza ha obbligo di dare risposta e, se previsto dalla legge, di deliberare in merito.

La petizione consiste in una formale domanda, sottoscritta da almeno cinquanta cittadini o da almeno tre associazioni iscritte all'albo, per esporre comuni necessità, rappresentare al competente organo una o più esigenze concrete e collettive presenti nel seno del corpo sociale e chiedere adeguati provvedimenti amministrativi. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

La proposta consiste nel sottoporre all'attenzione del competente organo l'opportunità di assumere un determinato atto o di disporre un intervento nell'interesse collettivo. L'organo investito dalla proposta ha facoltà di dare risposta, senza tuttavia l'obbligo di deliberare in ordine ad essa. Alla stessa viene data risposta scritta nei tempi e con le modalità previste dal regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini. I cittadini hanno altresì diritto di presentare direttamente ai dirigenti o funzionari responsabili di uffici e servizi istanze e petizioni su problematiche e disservizi per materie e funzioni attinenti alla competenza degli stessi.

Tutte le istanze, petizioni e proposte presentate vanno registrate al protocollo generale e di esse viene data ampia pubblicizzazione.

#### **Art. 18 - Strumenti ed organismi di partecipazione**

Il Comune, in ossequio al principio della partecipazione, si impegna ad assicurare alla comunità i seguenti strumenti ed organismi:

- Assemblee pubbliche finalizzate;
- Consigli comunali aperti e informali per affrontare problematiche varie;
- Rapporti con agenzie educative, culturali, religiose, economiche, turistiche e assistenziali presenti sul territorio;
- Bilancio sociale;
- Sportello dei cittadini;
- Ricerche e sondaggi;
- Albo Associazioni;
- Notiziario comunale;
- Strumenti telematici.

La partecipazione dei cittadini all'azione Amministrativa è assicurata, oltre che attraverso le istanze, le petizioni e le proposte, mediante gli strumenti:

- del diritto di accesso agli atti;
- del Difensore Civico;
- del referendum.

#### **Art. 19 - Assemblee pubbliche finalizzate**

Le assemblee pubbliche possono essere di carattere generale o di settore. Quella di carattere generale è convocata dal Sindaco, almeno due volte l'anno, in occasione dell'esame della proposta di formazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo. Quella di settore è convocata dal Sindaco o dal presidente del consiglio, in riferimento ad atti di carattere programmatico e generale riguardanti una specifica materia. Le riunioni sono pubbliche ed i cittadini hanno diritto di parola.

#### **Art. 20 - Consigli comunali aperti**

Il Consiglio comunale può organizzare, su temi specifici, consigli comunali aperti secondo le norme contenute nel regolamento del consiglio comunale.

#### **Art. 21 - Rapporti con agenzie educative, culturali, religiose, economiche, turistiche ed assistenziali**

Il Sindaco e/o gli Assessori competenti manterranno i rapporti con gli enti, le istituzioni e le agenzie educative, culturali, religiose, economiche, turistiche ed assistenziali, presenti sul territorio, sia per avere da tali istituti un apporto nella formazione dei provvedimenti e nella soluzione di problemi generali sia per istituire forme collaborative utili alla collettività.

#### **Art. 22 - Bilancio sociale**

Accertato che degli Amministratori e Funzionari che rendano conto della propria attività ai cittadini contribuenti e una gestione trasparente delle finanze comunali sono requisiti fondamentali ed irrinunciabili per migliorare la qualità della democrazia, la qualità e la condivisione delle decisioni amministrative, annualmente verrà presentato dall'Amministrazione comunale un bilancio sociale:

- Documento che illustra le attività espletate, le risorse impiegate ed i risultati raggiunti, rispetto agli obiettivi dichiarati nel programma;
- Strumento prezioso di informazione, conoscenza, confronto per tutti i cittadini interessati ad approfondire l'attività dell'Amministrazione comunale, le scelte fatte, i lavori effettuati e da realizzare;
- Documento che deve essere approvato dal Consiglio comunale previa approvazione del bilancio consuntivo; sottoposto ad una serie di incontri sul territorio ed inserito nel sito internet del Comune.

#### **Art. 23 - Sportello dei cittadini**

Nell'ambito della struttura organizzativa del Comune, è istituito un apposito servizio addetto alla comunicazione con i cittadini ed alle relazioni con il pubblico. Il servizio relazioni con il pubblico provvede a fornire informazioni ai cittadini, anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche.

#### **Art. 24 - Ricerche e sondaggi**

Il Consiglio comunale, al fine di acquisire elementi di valutazione e di giudizio per indirizzare le sue scelte di politica amministrativa, relative ad interventi che incidono in misura rilevante sulle condizioni e sugli interessi dei cittadini o di una parte di essi, può effettuare la consultazione della popolazione a mezzo di questionari, sondaggi di opinione, verifiche a campione.

#### **Art. 25 - Albo delle Associazioni**

E' istituito l'albo delle Associazioni del Comune di Villa Lagarina, articolato nei settori educativo-culturali, sportivo-ricreativo, economico e socio- assistenziale, a cui possono accedere tutti quegli Enti, presenti sul territorio del Comune, come le associazioni, i movimenti, le organizzazioni di volontariato, i comitati, i gruppi, che ne facciano richiesta. Un ufficio del Comune è preposto alla tenuta e all'aggiornamento di un albo, nel quale sono registrate le Libere Associazioni del Comune. L'albo è suddiviso per aree omogenee di interessi prevalenti, secondo la disciplina prevista nell'apposito regolamento. Le modalità di iscrizione all'albo delle attività delle libere Associazioni sono disciplinate dal regolamento stesso.

#### **Art. 26 - Notiziario comunale**

E' cura del Comune redigere annualmente, o con cadenza più breve, un Notiziario per veicolare alla popolazione avvenimenti, iniziative, problematiche, nonché informare i cittadini sulle principali attività degli organi amministrativi, in primis del Consiglio comunale. Il Consiglio stesso, ad inizio legislatura, nomina, pertanto, un comitato di redazione, a cui è demandata la scelta della linea editoriale, composto da professionalità adeguate, e, in ogni caso, rappresentativo di tutti i gruppi consiliari.

#### **Art. 27 - Strumenti telematici**

Il cittadino può fruire di strumenti telematici che permettano un'azione più immediata ed incisiva sul piano dell'informazione, consultazione, partecipazione ai processi di governo che lo riguardano.

#### **Art. 28 - Il diritto di accesso agli atti**

Il Comune si impegna ad agevolare i cittadini nel diritto di accesso agli atti, come regolato dalle norme vigenti, attraverso la garanzia del diritto stesso.

E' assicurato il diritto di accesso ai documenti amministrativi, in forma di presa visione o in forma di estrazione di copie, previo pagamento dei costi di riproduzione, salve le vigenti disposizioni in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visione.

Allo scopo di rendere capillarmente diffusa l'informazione e assicurare la massima conoscenza degli atti, il Comune di Villa Lagarina attiva i seguenti strumenti:

- Pubblicazioni informative sui servizi e sugli uffici comunali,
- Ogni altro strumento telefonico, informatico, telematico atto a consentire rapporti concreti e immediati tra istituzioni e cittadino.

Per la diffusione delle informazioni relative a dati e notizie di carattere generale ed ai principi adottati dal Comune, la Giunta istituisce, inoltre, servizi di informazione dei cittadini, usufruibili nelle sedi frazionali ed in centri pubblici appositamente attrezzati.

#### **Art. 29 - Il Difensore Civico**

Al fine di rendere l'organizzazione amministrativa più trasparente, democratica ed efficiente, nonché a tutela del diritto di informazione, partecipazione e controllo da parte del cittadino è attivato l'istituto del Difensore Civico, quale garante dei diritti dei cittadini, sottratto a forme di dipendenza dagli organi del Comune. Spetta al Consiglio comunale decidere se procedere alla nomina di un proprio Difensore Civico oppure coprire l'ufficio mediante convenzione con il Difensore Civico provinciale.

#### **Art. 30 - Il referendum**

Il Comune prevede l'uso del referendum come strumento di verifica ed orientamento dell'attività amministrativa. Il referendum riguarda materie di competenza comunale. L'apposito regolamento disciplina le materie che non possono essere oggetto di referendum, in quanto in contrasto con leggi, con altri provvedimenti aventi forza di legge o con disposizioni comunque obbligatorie per il Comune. Il referendum riguarda l'intero corpo elettorale.

Hanno diritto a partecipare alla consultazione i cittadini iscritti nelle liste elettorali; i cittadini sedicenni; gli apolidi e gli stranieri domiciliati nel territorio comunale, che abbiano pure compiuto il sedicesimo anno di età.

La proposta di indizione del referendum è avanzata dal Consiglio comunale o per iniziativa popolare.

Possono essere indetti referendum popolari di tipo consultivo, propositivo, abrogativo e confermativo su materie di esclusiva competenza locale. I referendum confermativi a termini degli artt. 17 e 18 della Legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11, introducono la possibilità, per il cittadino elettore, di avere l'ultima parola su modifiche statutarie adottate dal Consiglio comunale, escluse quelle dovute per legge. I referendum consultivi, compreso quello specifico di cui a termini degli artt. 17 e 18 della Legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11, sono intesi a sollecitare pareri ed orientamenti su iniziative che l'Amministrazione intende intraprendere. I referendum propositivi sono intesi a proporre l'inserimento nell'ordinamento comunale di nuove norme statutarie o regolamentari ovvero l'adozione di atti amministrativi generali non comportanti spese. I referendum abrogativi sono intesi a deliberare l'abrogazione totale o parziale di norme regolamentari o a revocare atti amministrativi a contenuto generale.

I referendum non possono tenersi in coincidenza con altre operazioni elettorali.

La proposta di referendum deve essere preventivamente sottoposta al parere di ammissibilità da parte della "Commissione Tecnica del Referendum" composta da tre membri così identificati: il Difensore Civico o suo incaricato, il Revisore dei Conti ed un esperto in materie giuridiche designato dal Consorzio dei Comuni Trentini nell'ambito della Pubblica Amministrazione. La nomina di detta Commissione è fatta dal Consiglio comunale ad inizio mandato e per la tutta la sua durata.

Il referendum di iniziativa consiliare è indetto dal Sindaco su proposta approvata a maggioranza del Consiglio comunale dopo aver acquisito il parere vincolante di ammissibilità da parte della "Commissione Tecnica del Referendum".

Il referendum di iniziativa popolare è indetto dal Sindaco su proposta di almeno il 10% degli aventi diritto al voto previo parere vincolante di ammissibilità da parte della "Commissione Tecnica del Referendum".

Il parere vincolante della "Commissione Tecnica del Referendum" sulla ammissibilità del quesito e sulla natura di comunale o frazionale del referendum, deve essere acquisito prima della approvazione del Consiglio comunale e prima della raccolta delle sottoscrizioni da parte del Comitato promotore.

L'iniziativa popolare può essere esercitata per problemi di interesse generale ma di rilevanza peculiare delle singole frazioni, allorché un numero di aventi diritto, non inferiore al 10 % della popolazione frazionale, ne faccia richiesta.

Il referendum è valido con qualsiasi numero di votanti e si intende approvato, se ottiene il 50% più uno dei voti validi.

Il Consiglio comunale, entro 30 giorni dal referendum, è tenuto a valutare i risultati dello stesso ai fini dell'adozione degli eventuali provvedimenti conseguenti.

Non possono essere oggetto di consultazione referendaria:

1. La revisione dello Statuto del Comune e di quelli di aziende speciali;
2. I regolamenti comunali dovuti per legge;
3. Il sistema contabile, tributario e tariffario del Comune, compreso il Bilancio preventivo e consuntivo;
4. I provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti;
5. La disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, delle piante organiche e relative variazioni;
6. I provvedimenti relativi a elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;
7. Le materie già oggetto di consultazione referendaria nel mandato amministrativo in corso;
8. Qualunque altro atto dovuto dall'amministrazione in forza di legge;
9. Il regolamento interno del Consiglio e quello delle consulte;
10. Le materie in cui il Comune condivide competenze con altri Enti;
11. I piani urbanistici comunali;
12. I provvedimenti amministrativi generali;
13. I provvedimenti riguardanti l'organizzazione dei servizi;
14. I provvedimenti riguardanti l'affidamento di servizi a gestori pubblici o privati ovvero lo scioglimento delle società partecipate o aziende consortili

### Art. 31 - Forme collaborative

Ai fini dello sviluppo sociale, civile ed economico della collettività, il Comune è aperto alle forme di collaborazione e di associazione con altre comunità locali limitrofe. Il ricorso a tali forme collaborative rappresenta per il Comune anche un valido strumento per la razionalizzazione dei servizi, per l'ottenimento di economie di scala e per il miglior uso delle risorse dell'ambiente. Le forme di collaborazione e di associazione si possono estrinsecare nei modi previsti dalla normativa vigente.

[\(Torna all'indice\)](#)

## CAPO QUARTO ORGANI ELETTIVI E LORO ATTRIBUZIONI

### Art. 32 - Consiglio comunale

Il Consiglio comunale, organo di indirizzo e controllo politico amministrativo, funziona secondo i seguenti principi.

1. Organizzazione e funzionamento.
  - o Il Consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, ai fini di assicurare l'imparzialità e la corretta gestione amministrativa.
  - o " Affinchè l'azione complessiva dell'ente consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nei documenti programmatici, con le modalità stabilite dalla legge, esercita il controllo politico amministrativo su:
    1. Organi e organizzazione operativa del comune.
    2. Istituzioni, Aziende speciali, gestioni convenzionate o società alle quali il Comune partecipa, organismi soggetti a vigilanza, che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuati per conto del comune od ai quali lo stesso partecipi, anche in forza di convenzione.
    3. Tutte le attività del comune.
  - o Si riunisce, previa convocazione da parte del Presidente, a termini di legge.
  - o Può inoltre essere convocato su iniziativa di un quinto dei Consiglieri.
  - o Approva gli atti fondamentali delle aziende speciali e delle istituzioni, previsti dal loro statuto aziendale e dal regolamento interno del Consiglio.
  - o Può affidare, a singoli consiglieri, specifici incarichi in relazione a materie determinate e per un periodo comunque non superiore al mandato amministrativo.
  - o Vota mozioni e ordini del giorno per esprimere posizioni ed orientamenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale, rivolti ad esprimere la partecipazione dei cittadini ad eventi anche esterni alla comunità locale.
  - o È disciplinato, in relazione ad organizzazione e funzionamento del Consiglio comunale, nonché ai poteri e al diritto di iniziativa dei singoli consiglieri, da apposito regolamento interno.
2. Conferenza dei Capigruppo.

E' istituita, presso il Comune, la Conferenza dei Capigruppo, la cui disciplina, specifiche attribuzioni e funzionamento sono contenuti nel regolamento interno del Consiglio. Ai Capigruppo consiliari è consentito ottenere copia della documentazione inerente gli atti utili all'espletamento del proprio mandato.

3. Gruppi consiliari.

Deve essere garantita la disponibilità di strutture e risorse per i gruppi consiliari.

4. Nomina rappresentanti commissioni.

Il Consiglio nomina i propri rappresentanti in commissioni comunali consultive e di indirizzo programmatico, incaricate di riferire allo stesso, periodicamente, sullo stato dell'attività amministrativa rientrante nell'ambito di propria competenza. Il potere consiliare di nomina dei propri rappresentanti verrà esercitato garantendo sempre la presenza dei gruppi di minoranza, nonché l'equilibrio tra entrambi i generi. In caso contrario i relativi provvedimenti dovranno essere motivati.

5. Nomina Commissioni permanenti.

Il Consiglio comunale nomina obbligatoriamente la commissione tecnica per l'ammissibilità del referendum oltre a quelle previste per legge. Nomina altresì un numero di commissioni permanenti sufficiente affinché si trattino, anche accorpate, i seguenti argomenti: cultura; istruzione; urbanistica; viabilità; ambiente; turismo; sport e tempo libero; politiche sociali, solidarietà e alloggi comunali; cooperazione internazionale; politiche giovanili; pari opportunità.

6. Nomina Commissioni speciali e temporanee.

Per fini di controllo, indagine e inchiesta il Consiglio comunale può inoltre istituire commissioni speciali e temporanee, prevedendo, se del caso, un quorum di minoranza per la loro attivazione e una maggioranza qualificata per l'approvazione dei risultati.

7. Regolamento interno.

Il funzionamento, la composizione, l'oggetto, la durata e i poteri delle Commissioni verranno disciplinati con apposito regolamento.

8. Prerogative del Consiglio comunale.

Il Sindaco può assegnare a singoli consiglieri particolari funzioni, stabilendo, nel provvedimento di assegnazione, la portata delle stesse nonché tempi, modi e durata dell'incarico affidato. I consiglieri incaricati possono partecipare alle sedute di Giunta, salvo che non sia altrimenti disposto dal Sindaco.

9. Designazione rappresentanti il Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni.

Il Consiglio delibera la definizione degli indirizzi per la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni ed inoltre provvede alla nomina dei propri rappresentanti in detti enti, ad esso espressamente riservati per legge. Qualora si debba procedere alla loro revoca, ciò può essere effettuato solamente sulla base di una mozione di sfiducia costruttiva prevedente già la surroga del rappresentante stesso.

10. Prerogative del Consiglio comunale.

Al fine di conseguire obiettivi specifici ed effettuare controlli su interventi di particolare importanza economico-sociale, il Consiglio comunale delibera sui progetti preliminari o definitivi inerenti opere pubbliche di importo pari o superiore ad Euro 500.000. Esprime altresì, obbligatoriamente, il proprio parere consultivo su opere pubbliche, operazioni immobiliari, concessioni, costituzione di diritti reali, di importo superiore ad Euro 200.000.

11. Ulteriori prerogative del Consiglio comunale.

Per meglio qualificare il proprio ruolo, il Consiglio comunale, inoltre, se ritenuto necessario, può:

- o Aderire, a mezzo convenzione, ad una consulta di garanzia per le minoranze consiliari, eventualmente istituita presso il Consorzio dei comuni;
- o Prevedere la possibilità di emendare, oltre al bilancio, anche la relazione previsionale e programmatica, più descrittiva e quindi più facilmente comprensibile;
- o Prevedere, a richiesta, il costante aggiornamento delle minoranze da parte del revisore dei conti, durante tutto l'esercizio finanziario.

### Art. 33 - Presidente del Consiglio

1. Prerogative. Il Presidente del Consiglio è organo istituzionale del Comune ed in particolare:

1. Rappresenta il Consiglio comunale e ne coordina i lavori;
2. Assicura il collegamento politico con il Sindaco e i gruppi consiliari;
3. Promuove le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze;
4. Programma il lavoro del Consiglio comunale e ne stabilisce l'ordine del giorno;
5. Convoca il Consiglio comunale;
6. Convoca e presiede la conferenza dei Capi Gruppo.

2. Elezione.

- o Il Presidente è eletto dal Consiglio al proprio interno nella prima seduta, a maggioranza dei due terzi dei componenti, con votazione a scrutinio segreto.
- o Se dopo due scrutini nessun candidato ha ottenuto la maggioranza richiesta, nella terza votazione, da tenersi in altro giorno e comunque entro 10 giorni, risulta eletto chi ha ottenuto la maggioranza dei voti dei componenti del collegio.
- o Se anche nella terza votazione nessuno risulta eletto, si procede di seguito ad altra votazione, nella quale risulta eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità si considera eletto il più anziano di età.

- o Con le stesse modalità di cui sopra, il Consiglio elegge il Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.
- o Il Presidente del Consiglio dura in carica fino allo scioglimento dello stesso.

#### Art. 34 - Giunta comunale

La Giunta è l'organo collegiale di governo del comune, organo di impulso e di gestione amministrativa, che collabora con il Sindaco all'amministrazione del comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.

- Opera per attuare il programma nell'ambito degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, definendo gli obiettivi dei programmi da attuare e verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
- Approva annualmente il Piano esecutivo di gestione e riferisce al Consiglio, a termini di regolamento, sullo stato di attuazione del bilancio di esercizio, proponendo altresì integrazioni e miglioramenti da apportare al medesimo.
- È composta dal Sindaco e da un numero massimo di 5 assessori, dallo stesso nominati, di cui fino a 2 anche non facenti parte del Consiglio comunale, con rappresentanti di entrambi i generi come nei limiti di legge. L'indennità mensile di carica spettante complessivamente ai 5 assessori corrisponde a quella spettante complessivamente al numero massimo di assessori previsto per legge (art. 3, comma 1 del TULLRROC), ovvero 4 assessori, con corrispondente riduzione ai singoli in misura uguale, ferma restando la maggiorazione percentuale spettante al Vicesindaco.
- Gli assessori non appartenenti al Consiglio comunale, oltre che risultare compatibili ed eleggibili alla carica di Consigliere, dovranno essere di comprovata esperienza tecnico-professionale, certificata da apposito curriculum allegato al documento programmatico.
- Alle adunanze della Giunta partecipa, obbligatoriamente, il Segretario comunale, in qualità di ufficiale verbalizzante. Lo stesso può prendere la parola per esprimere i pareri previsti per legge e in relazione alle proprie specifiche responsabilità e competenze.
- Le sedute della Giunta sono segrete. Ad esse possono comunque partecipare informalmente, se richiesti, i responsabili di settore, il Revisore dei conti ed altri esperti di volta in volta individuati.
- Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio e provvedendo, contemporaneamente, alla loro sostituzione.

#### Art. 35 - Sindaco

Il Sindaco, eletto dagli elettori del Comune a suffragio universale diretto, ha la rappresentanza istituzionale del Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione.

##### 1. Funzioni.

- o Il Sindaco neo eletto ha tempo 90 giorni dalla convalida degli eletti per proporre al Consiglio comunale le linee programmatiche.
- o Nomina la Giunta e, scegliendo tra i membri della stessa, un Vice- sindaco con funzioni vicarie, in caso di sua assenza o impedimento.
- o Convoca e presiede la Giunta; promuove e coordina l'attività degli assessori.
- o Sovrintende all'andamento degli uffici, impartendo le opportune direttive, per il loro buon funzionamento, al Segretario comunale.
- o Esercita le funzioni che gli sono attribuite da leggi statali, regionali, provinciali, statuto e regolamenti.
- o Interviene, in rappresentanza del Comune, sottoscrivendo accordi, convenzioni, impegni programmatici, quando tali atti siano stipulati tra amministrazioni pubbliche.
- o Stabilisce le competenze da attribuire ad ogni singolo assessorato e relativi compiti di gestione e governo, nell'atto di nomina.
- o Provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune, di propria competenza, presso enti, aziende ed istituzioni. Le nomine e le designazioni sono effettuate garantendo l'equilibrio complessivo tra entrambi i generi.
- o Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi; attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili.
- o Convoca i comizi elettorali e quelli per i referendum.

- Relaziona obbligatoriamente al Consiglio sullo stato di attuazione del programma amministrativo di legislatura, sia in sede di illustrazione del bilancio di previsione annuale che a cadenza almeno semestrale.
- 2. Cessazione dalla carica.
  - Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica a termini di legge.
  - Il voto del Consiglio comunale, contrario ad una proposta del sindaco o della Giunta, non comporta le dimissioni.
- 3. Deleghe e incarichi di funzioni
  - Il sindaco può, con atto sempre revocabile, delegare proprie attribuzioni e la firma degli atti, a singoli assessori.
  - Può incaricare un assessore o un consigliere a rappresentare il comune nei consorzi ai quali l'ente comunale partecipa, quando non possa provvedervi personalmente.

[\(Torna all'indice\)](#)

## CAPO V L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

### Art. 36 - Attività amministrativa

L'Attività amministrativa comunale si ispira a criteri di semplificazione, economicità, celerità e trasparenza.

- La stessa è attuata a mezzo di apposita struttura, definita dal regolamento di organizzazione degli uffici e servizi e dai conseguenti provvedimenti attuativi disciplinanti i settori operativi, la consistenza organica, le categorie di inquadramento del personale e la loro qualifica professionale, le responsabilità dei funzionari, le spese di competenza, le attribuzioni degli uffici.
- La Giunta comunale approva l'organigramma, con il quale vengono individuate le strutture organizzative semplici e/o complesse e viene stabilito, per ciascuna di esse, il contingente complessivo nelle varie categorie, livelli e figure professionali, in modo da consentire, con riguardo ai compiti ed ai programmi assegnati, il maggior grado di flessibilità e il miglior coordinamento tra le varie strutture.
- L'individuazione della appropriata dotazione organica, in termini numerici, è effettuata dal Consiglio comunale in relazione all'organizzazione ed alle esigenze delle strutture organizzative.
- Il regolamento organico del personale e il regolamento di organizzazione degli uffici e servizi stabiliscono i criteri per l'assegnazione dell'incarico.

### Art. 37 - Principi di separazione

Nel rispetto del principio della separazione delle competenze, riservando agli organi politici l'attività di programmazione, indirizzo, verifica e controllo, e attribuendo a dirigenti o funzionari, dotati di posizione direttiva/organizzativa, gli atti di gestione tecnica, contabile, amministrativa, compresi quelli a valenza esterna e la gestione delle risorse umane, la struttura amministrativa opera secondo i criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

Il Comune riconosce le rappresentanze sindacali interne di categoria quali interlocutori privilegiati nelle materie inerenti il personale e l'organizzazione del lavoro.

### Art. 38 - L'organizzazione amministrativa

L'organizzazione comunale è suddivisa in aree omogenee d'attività, in relazione ai compiti e agli obiettivi assegnati, così come individuati dall'apposito regolamento di organizzazione. Essa deve rispondere ad esigenze di trasparenza, partecipazione, agevole accesso dei cittadini all'informazione.

La struttura comunale si articola in servizi ed uffici.

La loro organizzazione è disciplinata da apposito regolamento e accordi sindacali di settore.

È individuato, per ogni settore operativo, il dipendente apicale responsabile al quale spetta la gestione dello stesso e la suddivisione dei carichi di lavoro al personale assegnato, nel rispetto delle normative vigenti.

La Giunta comunale, in allegato al bilancio di previsione, presenta annualmente al Consiglio comunale apposita relazione riguardante la struttura e la sua organizzazione, con valutazione circa la sua adeguatezza in ragione degli obiettivi perseguiti e suggerimenti operativi per la sua eventuale ottimizzazione.

## Art. 39 - Competenze figure apicali

1. Sono riconosciute ai capiservizio, nell'ambito delle strutture cui sono preposti, autonomia e responsabilità, con riguardo all'intera attività assegnata, nel rispetto del regolamento di organizzazione.
2. I Dirigenti e/o i funzionari, dotati di area direttiva/ posizione organizzativa, sono responsabili dei risultati della loro azione amministrativa.
3. Spetta ai funzionari, di cui al comma due, la direzione della struttura organizzativa di rispettiva attribuzione, sotto il profilo della gestione amministrativa e tecnica, secondo le norme vigenti, nell'ambito delle direttive e degli indirizzi ricevuti.
4. Spetta alla Giunta comunale, a termini di legge, individuare gli atti devoluti alla competenza dei dirigenti e/o dei funzionari, cui siano stati attribuiti incarichi di preposizione alle strutture.
5. Nell'esercizio delle loro funzioni, i dirigenti e/o funzionari rispondono al Sindaco e/o all'Assessore, che sovrintende l'area di competenza cui sono assegnati, dei risultati della loro attività.
6. I dirigenti e/o funzionari, in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente, godono di autonomia nell'organizzazione delle strutture cui sono preposti. Essi sono responsabili dell'osservanza, da parte del personale, dei doveri d'ufficio e degli adempimenti connessi ai carichi di lavoro a ciascuno assegnati.
7. La valutazione dell'operato dei dirigenti e/o funzionari è effettuata sulla base dei risultati raggiunti in relazione allo stato di attuazione dei programmi, stabiliti dalla Giunta e dal Consiglio comunale, nonché ai mezzi ed alle risorse umane assegnati.

## Art. 40 - Segretario comunale

1. Il Segretario comunale dipende funzionalmente dal Sindaco; è il funzionario più elevato in grado del Comune e capo del personale; esercita, al massimo livello, la funzione di direzione e di coordinamento dell'organizzazione amministrativa con gli Organi di governo e svolge i compiti che gli sono attribuiti dalla normativa vigente.
2. E' responsabile dell'istruttoria delle proposte di deliberazione e cura la pubblicazione delle conseguenti deliberazioni.
3. Partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio, redigendone e firmandone i relativi verbali.
4. In particolare il Segretario comunale:
  - o Assiste e coadiuva gli Organi di governo;
  - o Coadiuva il Sindaco;
  - o Esercita attività di alta direzione sugli Uffici e Servizi del Comune;
  - o Assicura l'attuazione dei provvedimenti adottati dal Consiglio comunale, dalla Giunta municipale e dal Sindaco;
  - o Sovrintende all'operato dei Dirigenti, se esistenti, o dei funzionari responsabili, coordinandone l'attività e sostituendosi ad essi, in caso di loro ingiustificata inerzia, nel rispetto della normativa vigente;
  - o Esercita le funzioni dirigenziali, rispetto ai vari Settori, in caso di mancata nomina del Dirigente o in caso di mancata individuazione del sostituto;
  - o Convoca e coordina le conferenze interne;
  - o Presiede le commissioni di concorso, fatta salva la possibilità di delegare tale funzione.
5. Il Segretario comunale, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale delle strutture, dei servizi e del personale comunale ed adotta gli atti ed i provvedimenti a rilevanza esterna, connessi all'esercizio delle sue competenze.
6. In materia contrattuale, il Segretario comunale:
  - o Roga, se richiesto dal Sindaco, i contratti e gli atti nei quali il Comune è parte contraente.
  - o Stipula i contratti, in rappresentanza dell'amministrazione, salvo quando egli intervenga in qualità di ufficiale rogante.

Tutte le funzioni, di cui sopra, in caso di assenza o impedimento del Segretario comunale, sono esercitate dal Vice Segretario comunale, che ha funzioni vicarie.

[\(Torna all'indice\)](#)

## CAPO VI SERVIZI PUBBLICI

### Art. 41 - Gestione servizi pubblici

Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici locali:

- In economia;
- In concessione a terzi;
- mediante società di capitali;
- a mezzo costituzione di aziende speciali e/o istituzioni, se ritenuto opportuno.

Particolari convenzioni possono essere stipulate con enti pubblici per lo svolgimento, in forma associata, della gestione dei servizi.

#### Art. 42 - Organismi senza fini di lucro

Il Comune, riconoscendo la valenza sociale delle organizzazioni del volontariato, della cooperazione sociale e degli organismi operanti senza fini di lucro, ne promuove lo sviluppo, assicurando agli stessi, a parità di condizioni, il carattere di interlocutore privilegiato per l'affidamento della gestione dei servizi pubblici, tramite particolari convenzioni.

#### Art. 43 - Aziende speciali

1. Gli amministratori di aziende speciali, istituzioni, nonché i rappresentanti comunali in seno a società di capitali, scelti tra persone aventi requisiti di legge, sono nominati dal Sindaco.
2. Al Consiglio comunale competono invece direttamente le nomine ad esso espressamente riservate per legge.
3. I membri durano in carica per tutta la durata del mandato.
4. Il Consiglio comunale determina preventivamente gli indirizzi gestionali a cui gli amministratori debbono attenersi e la Giunta comunale ne controlla l'attuazione, riferendo periodicamente al Consiglio.
5. In caso di irregolarità, gravi violazioni di legge o inosservanza degli indirizzi dati, il Consiglio e il Sindaco, in base alle rispettive competenze, provvedono alla loro revoca e contestuale surroga.
6. È demandata, ad apposita commissione comunale di vigilanza, la verifica sull'efficacia, funzionalità ed economicità dei servizi resi.

[\(Torna all'indice\)](#)

### CAPO VII GESTIONE FINANZIARIA

#### Art. 44 - Gestione finanziaria

1. La gestione finanziaria del Comune, nel rispetto della normativa vigente, è disciplinata da apposito regolamento di contabilità.
2. La stessa si basa sul principio della certezza delle risorse.
3. Il Comune, nei limiti stabiliti dalla legge, esercita potestà impositiva autonoma.
4. Nella determinazione delle tariffe dei servizi il Comune tiene conto della capacità contributiva del cittadino il quale, nelle forme di legge, viene chiamato a compartecipare al costo di gestione dei servizi stessi e del patrimonio comunale.

#### Art. 45 - Programmazione finanziaria

Principali strumenti di programmazione finanziaria sono:

- Bilancio di previsione.
- Bilancio pluriennale.
- Relazione previsionale e programmatica.
- Piano esecutivo di gestione.
- Piano pluriennale opere pubbliche.

Principali strumenti per il controllo di gestione sono invece:

- Rendiconto

- Relazione sullo stato di attuazione del programma.

Il Bilancio di previsione, redatto in modo dettagliato ed intelligibile, viene deliberato nei termini di legge. Allo stesso è allegata la relazione previsionale e programmatica che definisce i principali obiettivi, linee ed indirizzi dell'azione amministrativa, nonché le priorità di intervento.

La Giunta, successivamente all'esecutività del Bilancio, approva il Piano Esecutivo di Gestione che definisce gli obiettivi per l'anno di riferimento, le risorse a disposizione (strumentali, economiche, organizzative), i funzionari responsabili della loro attuazione.

Il Rendiconto, comprendente conto del bilancio e conto del patrimonio, mette in evidenza i risultati di gestione, rilevati mediante contabilità economica. Annualmente la Giunta predispone una relazione tecnico-amministrativa concernente lo stato di attuazione del bilancio e la valutazione sull'efficacia dell'azione svolta e dei risultati conseguiti. La stessa viene inviata a tutti i Consiglieri.

Annualmente viene presentato, insieme al bilancio consuntivo, un bilancio sociale che integra ed affianca il conto economico.

#### **Art. 46 - Controllo di gestione**

- Il controllo di gestione è rivolto ad assicurare l'utilizzo delle risorse disponibili nel modo più efficiente, efficace ed economico.
- In conformità alla normativa vigente, il Comune si avvale della figura del Revisore dei conti.
- Per lo svolgimento dei suoi compiti il revisore può partecipare, se richiesto, alle riunioni degli organi collegiali ed è tenuto ad effettuare congrue indagini contabili a mezzo campionamenti.
- Il Revisore si avvale della collaborazione dei settori operativi e può richiedere ed ottenere copie di atti e documenti.
- I risultati del controllo di gestione sono messi a disposizione del Consiglio a mezzo di apposita relazione allegata al conto consuntivo.

[\(Torna all'indice\)](#)

### **CAPO VIII GESTIONE DEL PATRIMONIO**

#### **Art. 47 - Patrimonio comunale**

- L'amministrazione comunale sovrintende all'attività di conservazione, valorizzazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso apposito ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili, disponibili e non disponibili, ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che, per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni, acquisizioni, dismissioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio.
- I beni immobili patrimoniali disponibili possono essere alienati, in via generale sulla base di realistiche valutazioni economiche fra oneri ed utilità pubblica del singolo bene.
- L'alienazione dei beni immobili segue le ipotesi di leggi vigenti.

[\(Torna all'indice\)](#)

### **CAPO IX NORME FINALI**

#### **Art. 48 - Regolamenti attuativi**

Ad integrazione di quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente statuto, il Consiglio comunale si doterà dei regolamenti attuativi, necessari per il corretto e puntuale svolgimento dell'azione amministrativa, e provvederà costantemente al loro aggiornamento.

#### **Art. 49 - Pubblicità dei regolamenti**

A termini di legge, i Regolamenti comunali, oltre che pubblicati agli albi pretori, verranno altresì pubblicizzati a mezzo del Notiziario comunale e sul sito del Comune.

#### **Art. 50 - Revisione e/o modifica dello Statuto**

- La revisione o comunque le modificazioni allo Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale, preventivamente informato.
- La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere presentata al Consiglio comunale congiuntamente a quella del nuovo Statuto.

#### **Art. 51 - Pubblicazione dello Statuto**

Lo statuto, con le sue eventuali modifiche, è pubblicato a termini di legge, inviato agli organi competenti e, una volta entrato in vigore, portato a conoscenza di tutti i cittadini.

Il Consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.

(Torna all'indice)